



Associazione Perla d'Acqua

Regolamento d'uso del marchio "Perla d'Acqua PLUS"

V2 / aggiornamento: 18.8.2025

Regolamento d'uso del marchio "Perla d'Acqua PLUS"

Art. 1 Scopo del regolamento

Il presente regolamento d'uso stabilisce le regole per l'utilizzo del marchio "Perla d'Acqua PLUS", che mira a designare tratti di corsi d'acqua di particolare valore in Svizzera.

Il regolamento d'uso è parte integrante di ogni contratto di licenza che l'Associazione Perle d'Acqua stipula con l'organizzazione richiedente.

Art. 2 Titolare del diritto di marchio

Il titolare del marchio "Perla d'Acqua PLUS" (nelle quattro versioni linguistiche) è l'Associazione Perle d'Acqua", c/o WWF Svizzera, Hohlstrasse 110, casella postale 8010, Zurigo.

Il marchio è stato depositato presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) il 22 dicembre 2020 e il 1° giugno 2021, ed è protetto dal diritto sui marchi (marchi n. 757804, 757805, 757806, 1623383).

Art. 3 Presupposti per la licenza d'uso del marchio "Perla d'Acqua PLUS"

Un'organizzazione richiedente (persona giuridica) può presentare domanda all'Associazione Perle d'Acqua per la licenza d'uso del marchio "Perla d'Acqua PLUS", volto a designare un tratto di corso d'acqua di particolare valore. Un prerequisito per la licenza d'uso del marchio è che il tratto del corso d'acqua in questione soddisfi i criteri ecologici minimi (criteri di certificazione) stabiliti dall'Associazione Perle d'Acqua e che il piano di sviluppo presentato dall'organizzazione richiedente soddisfi i requisiti (cfr. documento "Etichetta Perla d'Acqua PLUS: criteri di certificazione", nella versione aggiornata). L'organizzazione richiedente non vanta alcun diritto rispetto alla concessione di una certificazione e/o ricertificazione e, conseguentemente, all'assegnazione di un contratto di licenza, anche se i criteri sono soddisfatti (criteri di esclusione di cui al capitolo 2 e piano di sviluppo di cui al capitolo 3). Le decisioni relative alla certificazione e alla ricertificazione sono ad esclusiva discrezione dell'Associazione Perle d'Acqua.

Art. 4 Decisione sulla concessione della licenza d'uso del marchio "Perla d'Acqua PLUS".

Al Comitato scientifico consultivo dell'Associazione Perle d'Acqua spetta l'autorità di decidere se l'organizzazione richiedente soddisfi i criteri di certificazione di cui all'art. 3. I membri del Comitato scientifico consultivo sono eletti dal Consiglio direttivo dell'Associazione Perle d'Acqua. Sulla base dei documenti presentati dall'organizzazione richiedente, il Comitato scientifico consultivo esamina se i criteri di certificazione sono soddisfatti. Per tale valutazione, il Consiglio direttivo dell'Associazione Perle d'Acqua può ricorrere a un revisore esterno, decidendo infine l'eventuale al rilascio della licenza. L'uso del marchio "Perla d'Acqua PLUS" da parte dell'organizzazione richiedente necessita della previa stipula di un contratto di licenza tra l'Associazione Perle d'Acqua e l'organizzazione stessa. Nella stipula di tale contratto di licenza, l'Associazione Perle d'Acqua sarà rappresentata dal Consiglio direttivo.

Art. 5 Condizioni d'uso

Il marchio "Perla d'Acqua PLUS" (in tutte le varianti linguistiche) può essere utilizzato dall'organizzazione richiedente esclusivamente nella comunicazione relativa al tratto di corso d'acqua certificato e per scopi di sensibilizzazione o didattici.

Art. 6 Durata del diritto d'uso

La licenza d'uso del marchio "Perla d'Acqua PLUS" è concessa per un periodo di 5 anni. Dopo 2 anni viene effettuato un audit intermedio per garantire che i criteri di certificazione continuino a essere soddisfatti.

La ricertificazione dopo 5 anni è possibile se l'organizzazione richiedente ne fa richiesta e se le premesse (criteri di certificazione, attuazione del piano di sviluppo) continuano a essere soddisfatte.

**Art. 7 Costi di certificazione**

In generale, i costi di preparazione del dossier di candidatura sono a carico dell'organizzazione richiedente. L'associazione Perle d'Acqua può contribuire ai costi, offrire sostegno nella preparazione del dossier di candidatura con il proprio lavoro e/o assistere l'organizzazione richiedente nella ricerca di fonti di finanziamento. Tuttavia, non sussiste nessun diritto da parte dell'organizzazione richiedente rispetto al fatto che l'Associazione Perle d'Acqua partecipi ai costi o fornisca assistenza. I costi per l'attuazione delle misure definite nel piano di sviluppo sono a carico dell'organizzazione richiedente. L'Associazione Perle d'Acqua può coadiuvare l'organizzazione richiedente nel reperimento di fonti di finanziamento.

Art. 8 Revoca dei diritti d'uso

L'Associazione Perle d'Acqua può revocare il diritto d'uso del marchio "Perla d'Acqua PLUS" all'organizzazione richiedente se:

- il tratto di corso d'acqua certificato non soddisfa più i criteri di certificazione;
- al momento dell'audit intermedio o della ricertificazione, le misure concordate nel piano di sviluppo non sono state attuate nella misura concordata senza un valido motivo;
- l'organizzazione richiedente viola i termini di utilizzo ai sensi dell'art. 5.

Art. 9 Uso improprio del marchio

Il foro competente per tutte le controversie relative al presente regolamento d'uso o a un contratto di licenza è Zurigo.

Art. 10 Adattamento del contenuto del regolamento d'uso

L'Associazione Perle d'Acqua si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche sono vincolanti dal momento in cui vengono comunicate all'organizzazione richiedente.

Entrata in vigore

A nome del Consiglio direttivo dell'Associazione Perle d'Acqua:

Data: 18 agosto 2025

Dott. Walter Wagner (Presidente del Consiglio direttivo)

Gabriele Aebli (Membro del Consiglio direttivo)